

FAQ

1. **Domanda:** Cosa fare quando si ha il sospetto che l'autocertificazione resa non corrisponda a verità?

Risposta: Se un istituto finanziario pensa, o ha motivo di ritenere, che un'autocertificazione non sia corretta, anche a seguito di un cambiamento di circostanze che si è verificato, deve spiegare al cliente perché ritiene che la dichiarazione non corrisponda alla realtà dei fatti. Se il cliente conferma quanto dichiarato l'Istituto deve farsi produrre ulteriore documentazione, come ad esempio un'attestazione di residenza fiscale rilasciata dalla giurisdizione di residenza. Se invece il cliente rettifica quanto dichiarato occorre farsi rilasciare una nuova autocertificazione ritenuta valida. Questa procedura va seguita anche nel caso in cui il cliente dichiara di risiedere a San Marino. L'Istituto deve conservare una copia della documentazione integrativa e delle motivazioni prodotte dal cliente. Nel caso in cui non si tratti di un mero errore materiale ma si configuri il reato di false dichiarazioni il fatto deve essere segnalato all'Ufficio Centrale di Collegamento per l'eventuale applicazione della sanzione di cui all'art.45 bis della Legge n.174/2015 e s.m.i. Si ricorda, in ogni caso, che le regole valide per l'adeguata verifica ai fini antiriciclaggio, e in particolare quanto previsto alla Parte II – "Identificazione e Verifica dell'identità del Cliente" dell'Istruzione n.1 del 19 aprile 2018 possono fornire utili informazioni.

2. **Domanda:** Nel caso di una Passive NFE o di un'Entità di investimento situata in una Giurisdizione non partecipante chi deve compilare e sottoscrivere l'autocertificazione?

Risposta: Prima di tutto occorre un'autocertificazione rilasciata dal titolare del conto, ovvero l'entità, per stabilire se questa è Active o Passive. Per determinare se una NFE è Active o Passive, occorre farsi produrre dal titolare del conto, ovvero l'entità, un'autocertificazione. Questa deve essere supportata anche da altri elementi a disposizione dell'istituzione finanziaria, come ad esempio i bilanci depositati. Occorre ricordare che anche la documentazione acquisita ai fini antiriciclaggio può essere di supporto. Nel caso in cui l'entità sia una Passive NFE occorre risalire alla catena di controllo e individuare i titolari effettivi. A questo punto, per verificare se questi sono Persone Oggetto di comunicazione, si chiede loro un'autocertificazione in cui devono dichiarare la loro residenza ai fini fiscali. In caso di più titolari effettivi va utilizzato un modulo separato per ciascuno di loro. Questa procedura va seguita anche se il titolare del conto è un'istituzione finanziaria residente in una giurisdizione non partecipante perché in questo caso l'istituzione finanziaria viene inquadrata come Passive NFE. Se il cliente non può presentarsi personalmente il legale rappresentante della società può fornire l'autocertificazione, anche ottenuta in formato elettronico, corredata dalla copia di un documento di identità del titolare effettivo. È necessario acquisire le autocertificazioni da tutte le persone che esercitano il controllo anche dal momento che, con le modifiche effettuate sullo standard che entreranno in vigore dal 2027 (su base dati 2026), occorrerà riportare nel flusso se queste sono state acquisite e validate.

3. **Domanda:** Come comportarsi se un cliente dichiara di essere fiscalmente residente in uno dei Paesi "attenzionati" dall'OCSE per le RBI/CBI?

Risposta: Gli schemi CBI/RBI permettono agli individui di ottenere la cittadinanza o la residenza attraverso investimenti locali o dietro pagamento di una quota fissa per motivi perfettamente legittimi; gli stessi schemi possono però essere potenzialmente utilizzati in modo improprio per nascondere patrimoni offshore, eludendo la segnalazione CRS. In particolare, i documenti d'identità e altra documentazione, ottenuta attraverso gli schemi CBI/RBI, possono essere potenzialmente utilizzati in modo improprio per nascondere la reale giurisdizione (o le giurisdizioni) di residenza fiscale di un individuo e per mettere a rischio il corretto funzionamento delle procedure di adeguata verifica del CRS. Gli schemi CBI/RBI potenzialmente ad alto rischio sono quelli che danno accesso a una bassa aliquota d'imposta sul reddito personale sulle attività

finanziarie offshore e non richiedono a un individuo di trascorrere una quantità significativa di tempo nella località che offre lo schema.

Le Istituzioni Finanziarie sono tenute a prendere in considerazione il risultato dell'analisi svolta dall'OCSE sugli schemi CBI/RBI ad alto rischio quando eseguono i loro obblighi di adeguata verifica ai fini del CRS, anche e soprattutto in considerazione del fatto che la maggior parte dei provvedimenti esaminati riguardano giurisdizioni non reciproche.

Si ricorda infatti che, in base al “*wider approach*” (art.5 lettera mm) e art.28 della Legge n.174/2015 e successive modifiche), gli obblighi di adeguata verifica, sia in relazione ai nuovi conti che a quelli preesistenti, si applicano su tutti i conti finanziari, purché non rientranti nella definizione di conti esclusi, a prescindere dal fatto che la giurisdizione di residenza dell'intestatario del conto rientri nella definizione di Giurisdizione Oggetto di Comunicazione.

L'OCSE ha analizzato oltre 100 schemi relativi al rilascio di cittadinanza o di residenza in funzione degli investimenti effettuati offerti da giurisdizioni impegnate nel CRS, individuando quelli che potenzialmente rappresentano un rischio elevato per l'integrità del CRS:

Giurisdizione	Nome dello schema
Antigua and Barbuda	Antigua and Barbuda Citizenship by Investment
Antigua and Barbuda	Permanent Residence Certificate
The Bahamas*	Bahamas Economic Permanent Residency
Bahrain*	Bahrain Residence by Investment
Barbados	Special Entry and Residence Permit
Cyprus	Citizenship by Investment: Scheme for Naturalisation of Investors in Cyprus by Exception
Cyprus	Residence by Investment
Dominica*	Citizenship by Investment
Grenada	Grenada Citizenship by Investment
Malta	Malta Individual Investor Programme
Malta	Malta Residence and Visa Programme
Saint Kitts and Nevis	Citizenship by Investment
Saint Lucia	Citizenship by Investment Saint Lucia
Seychelles	Type 1 Investor Visa
Turks and Caicos Islands*	Permanent Residence Certificate via Undertaking and Investment in a Home
Turks and Caicos Islands*	Permanent Residence Certificate via Investment in a Designated Public Sector Project
Turks and Caicos Islands*	Permanent Residence Certificate via Investment in a Home or Business
United Arab Emirates*	UAE Residence by Investment
Vanuatu*	Development Support Programme
Vanuatu*	Self-Funded Visa

Vanuatu*	Land-Owner Visa
Vanuatu*	Investor Visa

* Giurisdizioni non reciproche

Cosa sono gli schemi CBI/RBI?

I programmi di “Cittadinanza per Investimento” (CBI) e “Residenza per Investimento” (RBI) sono offerti da un numero considerevole di giurisdizioni e consentono agli individui stranieri di ottenere la cittadinanza o i diritti di residenza temporanea o permanente sulla base di investimenti locali o a fronte di una tassa fissa.

Gli individui possono essere interessati a questi programmi per una serie di motivi legittimi, tra cui il desiderio di avviare una nuova attività nella giurisdizione, una maggiore mobilità grazie all'esenzione dal visto, migliori opportunità di istruzione e di lavoro per i figli o il diritto di vivere in un Paese con stabilità politica. Allo stesso tempo l'OCSE ha raccolto informazioni che evidenziano l'abuso dei programmi CBI/RBI per eludere la rendicontazione prevista dal CRS.

In che modo gli schemi CBI/RBI possono essere utilizzati in modo improprio per eludere la rendicontazione CRS?

Gli schemi CBI/RBI possono essere utilizzati in modo improprio per compromettere le procedure di *due diligence* del CRS. Ciò può portare a una segnalazione imprecisa o incompleta ai sensi del CRS, in particolare quando non tutte le giurisdizioni di residenza fiscale vengono comunicate all'istituzione finanziaria. Tale scenario potrebbe verificarsi quando un individuo non risiede effettivamente (o non solo) nella giurisdizione che offre schemi CBI/RBI, ma dichiara di essere residente a fini fiscali solo in tale giurisdizione e fornisce al proprio istituto finanziario la documentazione di supporto rilasciata nell'ambito del regime CBI/RBI, ad esempio un certificato di residenza, una carta d'identità o un passaporto.

Quali schemi CBI/RBI presentano un rischio potenzialmente elevato?

Non tutti gli schemi RBI/CBI presentano un rischio elevato di essere utilizzati per eludere il CRS. Gli schemi potenzialmente ad alto rischio sono quelli che consentono al contribuente di accedere a una bassa aliquota d'imposta sul reddito personale inferiore al 10% sulle attività finanziarie offshore e non richiedono una presenza fisica significativa di almeno 90 giorni nella giurisdizione che offre lo schema CBI/RBI. Ciò si basa sulla premessa che la maggior parte delle persone che cercano di aggirare il CRS attraverso i regimi CBI/RBI desiderano evitare l'imposta sul reddito delle loro attività finanziarie offshore nella giurisdizione CBI/RBI e non sono disposte a cambiare radicalmente il loro stile di vita lasciando la loro giurisdizione di residenza originaria trasferendosi nella giurisdizione CBI/RBI.

Laddove gli schemi CBI/RBI soddisfino entrambi i criteri, ma la documentazione di residenza fornita ai richiedenti selezionati sia chiaramente identificata come rilasciata nell'ambito del rispettivo schema CBI/RBI, solo tale specifica documentazione di residenza dovrebbe essere percepita come potenzialmente ad alto rischio nel contesto delle procedure di *due diligence* del CRS e soggetta alle indicazioni aggiuntive per le istituzioni finanziarie, descritte di seguito. Questi schemi e i rispettivi documenti di residenza sono elencati nella tabella seguente:

Giurisdizione	Nome dello schema	Documenti di residenza
Panama	Reforestation Investor Permit	Carta d'identità Panamense con il codice di riferimento: “PRP-FOR”
Panama	Economic Solvency Permit	Carta d'identità Panamense con il codice di riferimento: “PRP-SEP”

Panama	Friendly Nations Permit	Carta d'identità Panamense con il codice di riferimento: "PRP-PA"
--------	-------------------------	---

Cosa dovrebbero fare le Istituzioni Finanziarie?

In base alla Sezione VII del CRS (e al paragrafo 12.32 delle Linee Guida emesse dall'Ufficio scrivente), un'Istituzione Finanziaria non può fare affidamento su un'autocertificazione o prova documentale se sa o ha ragione di ritenere che l'autocertificazione o prova documentale non è corretta o è inaffidabile. Lo stesso vale per i conti preesistenti ad alto valore, qualora il gestore della relazione sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'autocertificazione o le prove documentali sono errate o inaffidabili.

Nel determinare ciò, l'Istituzione Finanziaria deve prendere in considerazione tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione, compresi i risultati dell'analisi del rischio CBI/RBI dell'OCSE. Di conseguenza, qualora, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti, i fatti e le circostanze portassero l'Istituzione Finanziaria a nutrire dubbi sulla residenza fiscale del titolare del conto o del titolare effettivo di un'entità, essa dovrebbe adottare misure adeguate per accertare la residenza fiscale di tali soggetti. Nella misura in cui il dubbio sia legato al fatto che il titolare del conto o il titolare effettivo di un'entità rivendichi la residenza in una giurisdizione che offre uno schema CBI/RBI potenzialmente ad alto rischio, le Istituzioni Finanziarie possono considerare di porre ulteriori domande, tra cui:

- Ha ottenuto la residenza fiscale nell'ambito di un regime CBI/RBI?
- Ha la residenza fiscale anche in un'altra(e) giurisdizione(i)?
- Ha trascorso più di 90 giorni in un'altra(e) giurisdizione(i) durante l'anno precedente?
- In quale(i) giurisdizione(i) ha presentato la dichiarazione dei redditi durante l'anno precedente?

Le risposte alle domande di cui sopra dovrebbero aiutare le Istituzioni Finanziarie ad accertare se l'autocertificazione o le prove documentali fornite sono errate o inaffidabili.

4. Domanda: *cosa verificare quando il titolare del conto si qualifica come Istituzione finanziaria?*

Risposta: Innanzitutto occorre distinguere il caso in cui l'entità dichiara di essere fiscalmente residente in una giurisdizione non partecipante. Infatti in base allo standard CRS se l'Istituzione finanziaria è un'entità di investimento gestita professionalmente, residente in una giurisdizione che non è una giurisdizione partecipante, tale entità viene considerata una Passive NFE con l'obbligo di verificare le sue *controlling person*.

Se invece la residenza fiscale dell'Istituzione finanziaria è in una giurisdizione partecipante, tale entità può essere considerata una Persona Non Oggetto di Comunicazione purché essa sia effettivamente un'istituzione finanziaria.

Per attestare che l'entità sia inquadrabile come istituzione finanziaria non è sufficiente riferirsi alla FATCA Foreign Financial Institution List (FFI) presente sul sito internet dell'IRS. Per confermare la validità di un'autocertificazione in cui un'entità si classifichi come Istituzione finanziaria occorre infatti basarsi su informazioni ottenute da fonti affidabili e da banche dati riconosciute a livello internazionale.

Le Sezione V(D)(1)(b) e VI(A)(1)(b) specificano che l'utilizzo di informazioni disponibili al pubblico è soggetto alla condizione che tali informazioni possano essere utilizzate per "determinare ragionevolmente" lo status dell'entità. Sebbene l'elenco FATCA FFI sia incluso come esempio nel paragrafo 12 della Sezione V del

Commentario, la semplice inclusione di un Titolare del conto nell'elenco FATCA FFI non è sufficiente da sola a determinare ragionevolmente che tale Titolare del conto sia un'Istituzione finanziaria ai fini del CRS.

Se il Titolare del conto rientra nella definizione di Istituzione finanziaria allora non sarà richiesta altra verifica, identificazione o comunicazione.

5. **Domanda:** *cosa fare qualora si riscontrasse difformità tra il formato del TIN fornito dal cliente rispetto a quello riportato nel sito dell'OCSE?*

Risposta: Le schede Paese sul sito dell'OCSE (<https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/>) sono costruite tramite l'apporto diretto di ogni Paese pertanto i loro contenuti sono rilasciati da un'autorità ufficiale. Nel caso in cui vi sia difformità con quanto fornito dal cliente si consiglia di farsi produrre il medesimo documento caricato sulla pagina dell'OCSE (qualora sia stato inserito un esempio). Nel caso in cui questo non possa essere confrontato perché non presente sulla pagina l'Ufficio Centrale di Collegamento rimane a disposizione per approfondimenti.

6. **Domanda:** *cosa fare nel caso di conti rinvenuti da cessioni in blocco e dormienti che non dispongono di tutte le informazioni necessarie per determinare la residenza fiscale del titolare del conto?*

Risposta: Nella pratica ci possono essere due situazioni: conti provenienti da cessioni in blocco avvenute ante 2016 o cessioni avvenute post 2016. Nel primo caso i conti trasferiti sono considerati conti preesistenti e pertanto l'adeguata verifica ai fini fiscali deve svolgersi secondo le procedure che regolano questo tipo di conti.

Nel determinare se un titolare di un conto di importo non rilevante (< 1 milione di dollari) è una persona oggetto di comunicazione le Istituzioni finanziarie devono applicare due procedure:

- 1) test dell'indirizzo di residenza, o
- 2) ricerca negli archivi elettronici

Nel caso in cui si applichi il test dell'indirizzo di residenza e in base a questo non si possa determinare la residenza del soggetto, allora occorre effettuare la ricerca negli archivi elettronici.

Le Istituzioni finanziarie possono applicare il test di residenza a tutti i conti di importo non rilevante o, separatamente, per ciascun gruppo chiaramente identificato di tali conti.

Le Istituzioni finanziarie possono anche optare per ricercare negli archivi elettronici degli "indizi" di residenza fiscale senza prima applicare il test dell'indirizzo di residenza.

Indirizzo di residenza:

Se l'istituzione finanziaria ha tra i suoi documenti un indirizzo di residenza attuale del titolare del conto basato su prove documentali, allora può trattare il soggetto come residente ai fini fiscali della giurisdizione in cui si trova l'indirizzo. Questo passaggio è coerente con le procedure collegate all'adeguata verifica ai fini antiriciclaggio che prevede di effettuare l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Analogamente l'istituto deve svolgere un controllo costante del rapporto d'affari. Sulla base del profilo di rischio del cliente in presenza di un rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elevato, il soggetto designato deve svolgere, con aumentata frequenza, una revisione dei documenti, dei dati e delle informazioni precedentemente ottenute e, se necessario, avviare ulteriori approfondimenti sull'operatività del cliente. Tutte queste operazioni possono permettere di acquisire informazioni aggiornate sulla residenza del titolare del conto.

Un indirizzo può essere considerato “attuale” se è il più recente indirizzo conservato relativamente a quel soggetto. Ovviamente non può essere considerato “attuale” se è stato usato per la trasmissione di comunicazioni al titolare del conto e queste sono tornate al mittente perché non reperibile a tale indirizzo. L’unico caso in cui questo indirizzo può essere preso in considerazione è nel caso sia associato a un conto dormiente durante il periodo di non movimentazione.

Un conto può essere considerato “dormiente” ai fini dello standard se:

- il titolare del conto non ha effettuato movimentazioni di questo o di altri conti a lui intestati conservati presso la medesima istituzione finanziaria, negli ultimi 3 anni;
- il titolare del conto non ha effettuato comunicazioni con l’istituzione finanziaria che detiene il conto o i conti allo stesso intestati, negli ultimi 6 anni; e
- nel caso di contratti di assicurazione a valore maturato il conto, per essere considerato “dormiente”, se l’istituto finanziario non ha avuto contatti con il titolare del conto per almeno 6 anni.

Il conto cessa di essere considerato “dormiente” quando viene movimentato (o viene movimentato un altro conto intestato al medesimo titolare detenuto presso la stessa istituzione finanziaria) o l’istituzione finanziaria ha ripreso i contatti con il titolare del conto.

Inoltre, sulla base delle risposte fornite dall’OCSE (si vedano le FAQ), possono essere considerati “dormienti” i conti finanziari che hanno le caratteristiche sopra elencate ma che comunque abbiano un saldo annuale che non superi i 1.000 dollari. Un conto finanziario che abbia queste caratteristiche può essere considerato un conto esente.

Giurisdizione di residenza:

Nel caso in cui l’Istituzione finanziaria determini, sulla base dell’autocertificazione e degli indizi, che il soggetto possa avere più residenze allora la comunicazione andrà trasmessa a tutte le giurisdizioni per le quali sono emersi degli indizi, sempreché tutte queste giurisdizioni siano giurisdizioni partecipanti e oggetto di comunicazione.

7. **Domanda:** *cosa fare nel caso di titolari di conto che hanno una pluralità di cittadinanze?*

Risposta: Ai fini dell’adeguata verifica ai fini fiscali la cittadinanza non incide. L’elemento da tenere in considerazione è la residenza ai fini fiscali.

8. **Domanda:** *polizze assicurative esenti ai fini CRS?*

Risposta: Ai fini CRS le uniche polizze ad essere considerate conti esenti, sono le TCM (temporanee caso morte) o le temporanee sulla vita perché non esiste o non è misurabile un valore maturato (cash value).

Un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato è un contratto assicurativo in cui il contraente ha diritto di ricevere il pagamento al riscatto o alla risoluzione del contratto.

Nel caso dei Contratti di Assicurazione aventi un valore maturato, oltre al saldo al 31 dicembre, va comunicato l’importo totale lordo pagato o accreditato in sede di riscatto - comprendendo anche il valore dei premi pagati – oltre all’importo lordo di eventuali proventi pagati o accreditati in relazione al contratto.

9. **Domanda:** *cosa deve essere segnalato nel caso in cui si verifichi un sinistro collegato a una polizza sulla vita e debba essere effettuata una liquidazione in favore del beneficiario della polizza assicurativa?*

Risposta: Nel caso di una liquidazione di una polizza vita in seguito a un sinistro (decesso dell’assicurato) con conseguente estinzione della polizza saranno considerati titolari dei conti da segnalare sia il contraente che il beneficiario. Per entrambi dovrà essere riportata la descrizione di “conto chiuso” e il valore del saldo pari

a zero. Nel caso del beneficiario andrà però riportata nella voce “pagamenti” la somma che gli è stata liquidata con il codice CRS504 – “Other CRS”.

10. Domanda: *in quali casi un Trust rientra nella definizione di Istituzione finanziaria?*

Risposta: Un trust può essere considerato un’istituzione finanziaria quando ricade nella definizione di entità di investimento ai sensi della Sezione VIII, paragrafo A(6) del CRS. Per identificare in questo modo il trust occorre che il suo reddito lordo sia prevalentemente attribuibile ad attività di investimento, reinvestimento o negoziazione di asset finanziari (cd. gross income test) e che i suoi asset siano gestiti in maniera discrezionale da un’altra entità (cd. managed by test) che può essere a sua volta considerata un’istituzione finanziaria. Con il termine "prevalentemente" si considera che il reddito lordo attribuibile alle attività citate sia pari o superiore al 50% del reddito lordo dell’entità con riferimento al più breve tra: i) il periodo di tre anni che si conclude il 31 dicembre dell’anno precedente l’anno in cui viene effettuata la determinazione; oppure ii) il periodo di esistenza dell’entità.

11. Domanda: *nel caso in cui uno dei trustee di un Trust classificata come Istituzione finanziaria sia residente a San Marino e un altro trustee sia residente in un’altra Giurisdizione partecipante dove viene fatta la comunicazione? Dovrà essere effettuata sia a San Marino che nell’altra Giurisdizione?*

Risposta: Ai fini del CRS il trust è residente dove il trustee è residente. Se c’è più di un trustee allora il trust sarà residente in ciascuna giurisdizione nella quale ogni trustee è residente e le informazioni dovranno essere trasmesse a tutte le giurisdizioni. Se però il trust si considera residente in una certa giurisdizione (ad esempio dove adempie agli obblighi fiscali), e a questa vengono fornite tutte le informazioni, non sarà necessario raccogliere i dati in tutti i Paesi di residenza dei vari trustee purché possa essere dimostrato che siano stati assolti tutti gli obblighi in almeno una giurisdizione.

12. Domanda: *un Trust classificato come Istituzione finanziaria deve effettuare una comunicazione a San Marino quando è considerato fiscalmente residente a San Marino o quando il trustee è fiscalmente residente a San Marino?*

Risposta: Ai fini del CRS il trust è residente dove il trustee è residente. Se c’è più di un trustee allora il trust sarà residente in ciascuna giurisdizione nella quale ogni trustee è residente e le informazioni dovranno essere trasmesse a tutte le giurisdizioni.

Se però il trust si considera residente in una certa giurisdizione, e a questa vengono fornite tutte le informazioni, non sarà necessario raccogliere i dati in tutti i Paesi di residenza dei vari trustee purché possa essere dimostrato che siano stati assolti tutti gli obblighi in almeno una giurisdizione.

13. Domanda: *cosa si intende per conto finanziario in un Trust?*

Risposta: Nel caso di un trust i conti finanziari rilevanti sono le partecipazioni nel capitale di rischio o di debito (debt and equity interests). Il valore da comunicare come saldo al 31 dicembre è il valore totale di tutte le proprietà del trust (valore aggregato del patrimonio del trust). Possono essere considerati come pagamenti le distribuzioni versate ai beneficiari, i rimborsi totali o parziali al disponente, le distribuzioni versate ad altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo del trust, i pagamenti di interessi ai finanziatori, il rimborso di capitale. Non devono essere segnalati i pagamenti di fatture e il rimborso di spese anticipate. I soggetti che detengono una quota nel capitale di debito sono tutti i creditori, a vario titolo, del trust. Una quota nel capitale di rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita

il controllo effettivo sul trust. Il riferimento a “ogni altra persona fisica che esercita il controllo del trust” pertanto include il trustee (nel caso in cui ve ne sia più di uno) e il guardiano (ove previsto). Nel caso in cui via sia un solo trustee e questo sia un’Istituzione di deposito o un’entità di investimento di tipo A questo non sarà oggetto di comunicazione in quanto istituzione finanziaria e neppure sarà effettuato il “look through”.

14. Domanda: *tra i titolari di “equity interest” nel Trust classificato Istituzione finanziaria è compreso il trustee. Se il trustee è un’entità è necessario fare il “look through” o si considera “non reportable” ai fini CRS?*

Risposta: La classificazione del Trust quale Istituzione finanziaria presuppone che il suo Trustee sia a sua volta un’Istituzione finanziaria (dal momento che a San Marino, ad oggi, non esistono gli “unit trust”¹ che rientrano nelle entità di investimento di tipo A). In quanto Istituzione finanziaria il Trustee è quindi “non reportable” e non è oggetto di “look through”. Se il Trust ha però altri Trustee allora si potrebbe verificare il caso in cui uno di loro sia un soggetto da comunicare e se lo stesso è un’entità occorrerà determinare i suoi titolari effettivi.

15. Domanda: *nel caso in cui il titolare di “equity interest” nel Trust sia un’entità è necessario effettuare il “look through” di tale entità per definire la residenza fiscale dei titolari effettivi. Nel caso in cui il titolare effettivo sia una persona fisica residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione è necessario segnalare come “account holder” come se fosse tale persona il titolare degli “equity interest” del Trust?*

Risposta: Si

16. Domanda: *Lo Standard prevede che se il disponente di un Trust è un’entità, le istituzioni finanziarie dichiaranti devono identificare anche i titolari effettivi del disponente e segnalarli come persone che esercitano il controllo. Questi soggetti devono essere identificati e segnalati solo nell’anno di costituzione o anche negli anni successivi?*

Risposta: L’identificazione e la segnalazione delle persone che esercitano il controllo sul disponente vanno effettuate non solo nell’anno di costituzione ma anche in tutti gli anni successivi. Il disponente, inoltre, deve essere sempre considerato una persona che detiene il controllo del trust indipendentemente dal fatto che il trust sia irrevocabile o meno.

17. Domanda: *una Trust company è considerata Istituzione finanziaria segnalante in San Marino e quindi tenuta a effettuare annualmente la comunicazione al CLO per proprio conto?*

Risposta: Per essere considerata Istituzione Finanziaria, una Trust company deve rientrare nella definizione di entità di investimento ai sensi della Sezione VIII, paragrafo A(6) del CRS.

18. Domanda: *Laddove i beneficiari del Trust siano identificati per classi o caratteristiche è necessario raccogliere informazioni relative ai soggetti che ne fanno parte?*

Risposta: Come previsto anche per le procedure di adeguata verifica ai fini AML/KYC l’Istituzione finanziaria obbligata alla comunicazione (per la normativa antiriciclaggio il soggetto designato) deve acquisire informazioni sul beneficiario sufficienti a ritenere che si sarà in grado di stabilirne l’identità al momento del pagamento o al momento dell’esercizio dei diritti conferitigli. L’identificazione e la verifica dell’identità del/i

¹ Gli unit trust, molto diffusi nei paesi anglosassoni, sono una categoria di fondi comuni di investimento di tipo aperto strutturato nella forma di trust o veicoli di investimento collettivo che vengono istituiti allo scopo di consentire a soggetti diversi di investire i loro fondi diventando beneficiari di un trust.

beneficiario/i e del/i titolare/i effettivo/i avverrà al momento del pagamento o nel momento dell'esercizio dei diritti conferitigli.

19. **Domanda:** *Un beneficiario che ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente, una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale viene considerato un soggetto da segnalare. Nel caso di trust che sia un'Istituzione finanziaria il beneficiario discrezionale va sempre segnalato oppure va segnalato solo nell'anno solare in cui la distribuzione viene effettuata o è effettuabile?*

Risposta: Nel caso di trust che sia un'Istituzione finanziaria il beneficiario discrezionale va segnalato solo nell'anno solare in cui la distribuzione viene effettuata o è effettuabile. Per tale motivo le Istituzioni finanziarie devono mettere in atto procedure e salvaguardie adeguate per identificare il momento in cui avviene tale distribuzione. San Marino non ha autorizzato una delle disposizioni opzionali previsti dallo standard in merito alla possibilità di trattare i beneficiari discrezionali di un trust Passive NFE come i beneficiari discrezionali di un trust Istituzione finanziaria, pertanto nel caso di un trust classificabile come Passive NFE i beneficiari discrezionali devono sempre essere comunicati, anche nell'anno in cui non percepiscono distribuzioni.

20. **Domanda:** *Nel caso in cui al disponente di un Trust classificato come Istituzione finanziaria, residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, venga effettuata una distribuzione come "anticipo di capitale" è necessario segnalare tale importo come "pagamento"?*

Risposta: Sì. Nel caso di un trust possono essere considerati «pagamenti» le distribuzioni versate ai beneficiari, i rimborsi totali o parziali al disponente, le distribuzioni versate ad altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo del trust, i pagamenti di interessi ai finanziatori, il rimborso di capitale. Non devono essere segnalati i pagamenti di fatture e il rimborso di spese anticipate.

21. **Domanda:** *In quali casi un Trustee che non è un'istituzione finanziaria può essere considerato un'Entità non finanziaria attiva?*

Risposta: È possibile, anche se forse meno comune nella pratica, che un trust possa qualificarsi come un Active NFE, come ad esempio un trust che sia un ente di beneficenza regolamentato o un trust che svolge un'attività commerciale che produca redditi non passivi. Per rientrare nella classificazione di Active NFE si può fare riferimento ai suoi redditi e alle sue attività per cui sarà considerato un'Active NFE se meno del 50% del reddito lordo dell'anno precedente è reddito passivo e meno del 50% del patrimonio dell'anno precedente deriva da attività che producono o sono usate per produrre reddito passivo.

22. **Domanda:** *Nel caso di un trust che sia un'istituzione finanziaria, una partecipazione è considerata detenuta da qualsiasi persona trattata come disponente o beneficiario di tutto o parte del trust. A tal fine, un beneficiario che può ricevere una distribuzione discrezionale dal trust sarà considerato un beneficiario del trust se riceve una distribuzione nell'anno solare o in un altro periodo di rendicontazione appropriato (si veda la Sezione VIII (C)(4) e il relativo commentario). Se un beneficiario discrezionale di un trust che è un'istituzione finanziaria riceve una distribuzione dal trust in un determinato anno, ma non nell'anno successivo, l'assenza di una distribuzione in tale anno deve essere trattata come una chiusura del conto?*

Risposta: No, l'assenza di una distribuzione non rappresenta una chiusura del conto dal momento che il beneficiario discrezionale non è permanentemente escluso dal ricevere in futuro distribuzioni da parte del Trust.

23. **Domanda:** Qual è l'attività finanziaria da segnalare in caso di chiusura di un conto:

a) gestito da un trust che è un'istituzione finanziaria dichiarante?

b) mantenuto da un'istituzione finanziaria dichiarante per un trust che è una NFE passiva?

Risposta: In entrambi i casi, l'attività finanziaria da segnalare comprende sia la segnalazione di conto chiuso sia i pagamenti lordi effettuati a favore del Titolare del conto nel periodo di riferimento.

24. **Domanda:** Come viene trattato l'usufrutto nel CRS?

Risposta: Sia il nudo proprietario che l'usufruttuario possono essere considerati come contitolari del conto o come persone che detengono il controllo di un trust ai fini dell'adeguata verifica ai fini fiscali e della comunicazione.

25. **Domanda:** Nella definizione di Active NFE sono identificati una serie di criteri che deve soddisfare per essere considerato Attivo; in relazione a ciò, i criteri individuati sub a) e sub d) della definizione, ovvero:

a) *Meno del 50% del reddito lordo dell'Entità per l'anno solare precedente o altro periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50% delle attività detenute nel corso dell'anno solare precedente o altro periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo:*

d) *tutte le attività dell'Entità consistono nella detenzione (in toto o in parte) del capitale sociale di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'istituzione Finanziaria,*

inoltre, tenuto conto che per reddito passivo si intende, tra l'altro, il reddito derivante da dividendi, se un'Entità soddisfa il criterio sub d) (in quanto, ad esempio si tratta di una holding che detiene il capitale sociale di una partecipata "attiva"), il suo reddito viene considerato come reddito passivo in quanto derivante da dividendi? E, di conseguenza, l'entità "holding" non dovrebbe essere considerata "passiva"? Perché invece, come specificato nella definizione di cui all'All. A della Legge 174, la presenza del criterio sub d) configura un'Active NFE? Quale casistica particolare si intende quando si fa riferimento a tale criterio?

Risposta: Ai sensi della Sezione VIII, lettera D, punto d) del CRS possono essere identificate come Active NFE anche le entità non finanziarie che vengono inquadrare come holding di un gruppo non finanziario anche se il loro reddito è costituito principalmente da dividendi. Il caso al quale ci si riferisce alla lettera d) è, ad esempio, quello di una holding che detiene partecipazioni in società commerciali (ovvero attive). Infatti il requisito è quello di detenere - in toto o in parte - il capitale sociale di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa da quella di un'istituzione finanziaria.

26. **Domanda:** Che differenza c'è tra Giurisdizione Partecipante e Giurisdizione Oggetto di Comunicazione?

Risposta: Una giurisdizione è considerata "Giurisdizione Partecipante" se con questa è in vigore un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Una "Giurisdizione Oggetto di Comunicazione" è invece una giurisdizione partecipante con cui c'è un obbligo di fornire le informazioni sui conti finanziari e a San Marino è ricompresa nell'elenco allegato alla delibera annuale emessa dal Congresso di Stato.

Il numero delle giurisdizioni partecipanti è più alto perché vi sono comprese le giurisdizioni “non reciproche” ovvero le giurisdizioni che non hanno interesse a ricevere dati ma si sono comunque impegnate a trasmettere le informazioni agli altri paesi.

Per capire quali sono le giurisdizioni partecipanti si può usare il seguente link: <https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/exchange-relationships/>.

Per conoscere quali sono i paesi che si sono impegnati ad adottare lo scambio automatico si può fare riferimento al link: <https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/commitment-and-monitoring-process/AEOI-commitments.pdf>